



**SIULP** *fi@sh*  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

del 20 gennaio 2019

## Le notizie sotto il riflettore... in breve

### **Mensa di servizio e ticket restaurant: concluso l'incontro con l'Amministrazione Nuovi diritti e importanti novità previste dalla nuova circolare in corso di emanazione**

Nel pomeriggio del 16 gennaio u.s., presso la Sala Europa, Ufficio per il Coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia, in via Panisperna, si è svolto l'incontro sulle tematiche relative alla mensa di Servizio e vettovagliamento.

Per l'Amministrazione erano presenti il vice Capo della Polizia Prefetto Alessandra Guidi, i Dirigenti Generali Ricciardi Franco e Maurizio Iannicari e il Direttore dell'Ufficio relazioni sindacali Maria De a Bartolomeis.

La riunione è stata convocata a seguito della nostra pressante azione per eliminare tutte le criticità riscontrata in sede di applicazione del beneficio alternativo dei ticket restaurant e anche per la richiesta di esame congiunto avanzata dal SIULP nel luglio dello scorso, a chiusura di un'intensa attività che la Segreteria Nazionale ha svolto nel corso dei mesi successivi. Attività che ha registrato, in ultimo, l'invio di una nota che evidenziava la stringente necessità di un intervento, in sede legislativa, finalizzato a uniformare le condizioni che danno diritto al beneficio e il valore dei titoli sostitutivi del diritto alla mensa per tutto il personale, da Agente a Dirigente generale.

Proprio a questo proposito, non avevamo, altresì, mancato di evidenziare la Sperequazione incombente sul personale entrato nella neo costituita area dirigenziale che, proprio a seguito della dirigenzializzazione, rischiava di subire una decurtazione, della misura del ticket restaurant da 7 a 4,65 euro.

L'Amministrazione ha presentato una bozza di circolare che ricostruisce l'evoluzione normativa dell'istituto della mensa di servizio, dalla legge 203/89 alle successive rivisitazioni effettuate a livello contrattuale, sino all'istituzione del ticket restaurant nella misura di 4,65 euro, successivamente adeguata a quella attuale di 7 euro.

Con grande soddisfazione, abbiamo preso atto della determinazione dell'Amministrazione di unificare la misura del ticket restaurant, prevedendo il valore di 7 Euro per tutto il personale, da Agente a Dirigente generale, secondo criteri di uniformità e parità di trattamento sull'intero territorio nazionale.

Si tratta di un risultato di rilevante importanza, poiché anticipa, con un'interpretazione a carattere estensivo, un adeguamento per il quale il SIULP aveva lungamente combattuto.

Un successo straordinario anche per l'area dirigenziale che incassa questo risultato in anticipo rispetto all'apertura del confronto per la definizione del contratto che la riguarderà.

Ma la bozza di circolare posta alla nostra attenzione coglie il merito delle problematiche applicative del diritto alla mensa di servizio emerse e registrate, nel corso degli anni.

Attraverso una compiuta disamina delle fattispecie che postulano l'attribuzione del beneficio, la direttiva prevede specifiche e risolutive indicazioni per quel che concerne il servizio sostitutivo della mensa obbligatoria, l'attribuzione dei buoni pasto (ticket) nei casi di impossibilità a fruire del vitto per esigenze di servizio o impossibilità oggettiva, anche quando nella sede insiste una mensa. In particolare, vengono risolte alcune serie criticità che il Siulp aveva da tempo evidenziato.

In primo luogo, viene prevista la possibilità di erogare il ticket restaurant di 7 euro nei casi in cui le eventuali convenzioni stipulate a livello territoriale, sulla base del limite massimo di euro 4,65, non garantiscano un servizio pari a quello delle mense dell'Amministrazione, sotto il profilo del numero delle portate e della qualità delle stesse.

In secondo luogo, fermo restando l'obbligo di utilizzare la mensa di servizio presente eventualmente in sede, potrà essere comunque erogato il ticket di 7 euro in tutti quei casi in cui, per ragioni di servizio, il personale non riesca a recarsi in mensa o negli esercizi convenzionati che garantiscano la stessa qualità della mensa dell'Amministrazione.

In terzo luogo, il doppio ticket, oggi previsto solo per i servizi di ordine pubblico e di tutela e scorta, potrà essere corrisposto per tutti i servizi, in corrispondenza degli orari normalmente destinati alla consumazione del pasto (12-15 e 19-21), a condizione che il servizio sia protratto ininterrottamente per almeno 9 ore, con detrazione delle

pause fatte per la consumazione dei pasti, fatta eccezione per quelle pertinenti ai servizi di O.P. le cui pause non vanno detratte.

In ultimo il ticket va attribuito anche nel caso in cui, sino ad oggi, i gestori delle mense consegnavano i sacchetti da asporto a coloro che, pur avendone titolo non erano riusciti a fruire del beneficio.

La circolare dovrebbe essere emanata immediatamente. Ma il SIULP si sta, comunque, attivando, attraverso sollecitazioni rivolte sia a livello Parlamentare che a livello di Governo, per ottenere un intervento normativo, su proposta del Ministro, che cristallizzi legislativamente l'operazione interpretativa effettuata dall'Amministrazione.

Al riguardo, nel dare atto della sensibilità dimostrata dall'Amministrazione con la sua attività esegetica, si sottolineano le assicurazioni ricevute dalla parte governativa circa la volontà di procedere, con celerità, alla revisione della normativa relativa ai servizi mensa nel senso da noi auspicato e sulla base della fondatezza delle nostre rivendicazioni.

Possiamo dire di aver dato un contributo decisivo alla soluzione di una problematica che si trascinava da lungo tempo, riproducendo situazioni di disagio e difformità di trattamento rispetto ad altre forze di Polizia ed all'interno della stessa Polizia di stato.

Attesa l'importanza del risultato e il fatto che queste nuove modalità dovranno essere contenute nell'ambito delle risorse appositamente stanziare sulla L.203/89, diviene centrale e fondamentale la corretta applicazione delle nuove regole, considerato che, a seguito di monitoraggio che verrà effettuato immediatamente con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, qualora si dovesse registrare un aggravio di spesa superiore al budget contemplato, si dovrebbe sospendere la nuova procedura in attesa di ulteriori finanziamenti da reperire o con apposita legge, o con i fondi riservati al contratto.

L'incontro si è concluso con l'intendimento propositivo che altre questioni ancora da risolvere (sedi disagiate che comunque beneficerebbero del doppio ticket se si verificano le condizioni richieste, e pasti "veicolati" in occasione dei servizi elettorali o similari) verranno definite con altra circolare che sarà emanata entro i prossimi due mesi.

Roma, 16 gennaio 2019

---

### **INCIDENTI: SIULP, in Sicilia ennesimo poliziotto caduto in servizio vittima inadeguatezza infrastrutture. Sicurezza deve diventare priorità agenda politica**

Esprimo profondo cordoglio e sentita vicinanza ai familiari del nostro collega Angelo e a quelli delle altre due vittime del grave incidente avvenuto questa mattina in prossimità di Roccalumera in Sicilia.

Ancora una volta un poliziotto, in servizio e durante le operazioni di soccorso a cittadini che erano coinvolti in incidenti stradali, perde la propria vita nell'adempimento del proprio dovere e per la inadeguatezza delle condizioni che si verificano su alcune infrastrutture sulle quali, nonostante tutto, quotidianamente si adoperano per evitare che gli utenti possano essere coinvolti in simili tragedie.

Lo afferma in una nota Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP, il sindacato maggiormente rappresentativo dei poliziotti, nella quale oltre ad esprimere cordoglio e vicinanza ai familiari delle vittime, lancia anche un appello per l'inadeguatezza di alcune infrastrutture.

Questo è il momento del dolore e della commemorazione e non è quello delle polemiche, sottolinea Romano. Tuttavia, avvertendo tutto il peso della responsabilità a tutela degli utenti delle strade e dei troppi Poliziotti che sono caduti in queste circostanze (la metà delle vittime della Polizia di Stato erano appartenenti alla Polizia Stradale), non ci si può esimere, anche per non consentire che queste ennesime vittime dell'inadeguatezza delle infrastrutture strategiche del nostro Paese quali sono le arterie stradali e autostradali, dal richiamare l'attenzione della politica affinché la sicurezza sulle strade diventi priorità nella sua agenda.

Abbiamo il dovere morale, oltre che il diritto, di rivendicare l'attenzione di chi ha la responsabilità della gestione dei nostri territori affinché si adoperi per evitare che si ripetano tragedie simili.

Le donne e gli uomini della Polizia di Stato, in primis con la sua gloriosa Specialità della Polizia Stradale hanno pagato e continuano a pagare un tributo enorme per la sicurezza dei nostri utenti. Ciò nonostante il numero delle vittime è ancora troppo alto e questo, attesi gli enormi progressi fatti dall'ingegneria automobilistica, sicuramente è da ascrivere all'inadeguatezza delle infrastrutture.

Su questa priorità, conclude Romano, opereremo incessantemente affinché utenti e poliziotti, in futuro, non debbano più cadere vittime sulle nostre strade per ritardi o indecisioni sugli interventi di messa in sicurezza che le nostre arterie stradali richiedono.-

Roma li 15 gennaio 2019

---

### **Elaborazioni stipendiali cedolino mese di gennaio 2019**

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che si sono concluse le attività di elaborazione della procedura informatica che consentirà al CENAPS di inviare a NoiPA i flussi contenenti gli aggiornamenti per l'attribuzione dell'assegno di funzione al personale della Polizia di Stato.

Ciò premesso, è stato riferito che già con la corrente mensilità stipendiale di gennaio 2019 sono state trasmesse a NoiPA le prime elaborazioni che consentiranno l'aggiornamento delle partite stipendiali di circa 4.700 dipendenti.

In proposito è stato evidenziato che gli adeguamenti di cui sopra hanno prodotto situazioni creditorie per circa 4.200 posizioni e situazioni debitorie per circa 500 posizioni.

E' stato, altresì, rappresentato che circa ulteriori 1.500 posizioni saranno presumibilmente aggiornate con la mensilità stipendiale di febbraio 2019 in quanto sono necessari alcuni approfondimenti per verificare la correttezza delle segnalazioni in banca dati che, attualmente, fanno emergere un debito a carico degli interessati che potrebbe non essere dovuto.

---

### **Empoli: Siulp, rispettati protocolli, testimonianze da tifo non aiutano nessuno Felice Romano: "Meno ombre se i colleghi avessero avuto il taser"**

Roma, 19 gen. (AdnKronos) –

"Esprimo solidarietà, vicinanza e fiducia ai colleghi che hanno operato nel rispetto dei protocolli, tant'è che è stato fatto avvicinare anche un medico poiché l'uomo, di origine tunisina ma cittadino italiano, si trovava in uno stato estremamente confusionale, ed era aggressivo. Abbiamo piena fiducia nella magistratura. Aspettiamo che l'autorità giudiziaria faccia il suo iter a dimostrazione della legittimità e della correttezza dell'operato dei nostri colleghi". Così Felice Romano, segretario generale del Siulp, commenta all'Adnkronos il caso del tunisino morto durante un fermo della Polizia ad Empoli (Firenze). Allo stesso modo il sindacalista esprime "vicinanza alla famiglia della vittima e dispiacere per questo tragico fatto". Quando muore una persona, spiega, "ritengo che abbiamo perso tutti, perché vuol dire che lo Stato, in tutte le sue sfaccettature, non è riuscito a garantire il bene supremo: vita, sicurezza e libertà dei cittadini".

Poi l'appello a seguito di testimonianze che hanno suscitato polemiche: "Queste testimonianze più da tifo che di supporto alla verità e legalità - dice Romano - non aiutano nessuno, tantomeno le persone che operano ogni giorno in condizioni estreme. E comunque non aiutano il clima di fiducia e di serenità che dovrebbe esserci tra cittadini e operatori delle forze dell'ordine".

"Se i colleghi avessero avuto il taser, come noi chiediamo da tempo, è vero che non si possono avere certezze di un epilogo diverso, ma sicuramente ci sarebbero state meno ombre, dal momento che non ci sarebbe stato contatto tra gli operatori e il cittadino", conclude Romano.

---

### **Premio nascita Inps di 800 euro per figlio**

Il bonus "mamma domani" è un contributo di 800 euro una tantum erogato dall'INPS, tecnicamente denominato "premio alla nascita" introdotto in via strutturale dalla legge di bilancio 2017 e valido quindi anche per l'anno in corso.

Si tratta di una misura a sostegno del reddito delle famiglie che può essere richiesto dalle donne incinte a partire dal 7° mese di gravidanza e fino al compimento di un anno del bambino. Allo stesso modo può essere richiesto al momento dell'adozione o affidamento preadottivo.

Peculiarità del premio nascita è che non è subordinato ad alcuna soglia ISEE, quindi spetta a tutte le richiedenti a prescindere dal reddito; inoltre le 800 euro ricevute non rientrano nel reddito familiare e quindi non sono tassabili.

Per richiedere il bonus mamma è necessario presentare apposita domanda telematica:

- mediante il servizio dedicato sul portale ufficiale dell'INPS nella propria area riservata con PIN personale;
- tramite l'assistenza di patronati;
- oppure tramite numero verde al contact center dell'Inps.

La richiesta, può essere presentata solo dopo il compimento del settimo mese di gravidanza (o dopo la nascita/affidamento/adozione) e allegando apposita certificazione sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. Quest'ultima è importante anche per definire la data presunta del parto.

Può essere richiesto, quindi, anche nel caso di più figli nati nello stesso parto e senza la presenza di una graduatoria e senza ISEE come nel caso di altre prestazioni erogate dall'Inps.

Il bonus può essere erogato con bonifico domiciliato presso ufficio postale oppure può essere erogato con:

- accredito su conto corrente bancario;
- accredito su conto corrente postale;
- libretto postale;
- carta prepagata con IBAN.

In questo caso alla domanda bisogna altresì allegare il modello SR163.

Per le richieste di erogazione del bonus dopo la nascita del bambino è necessario allegare un'autocertificazione con la data del parto e i dati del bambino. E' possibile, anche indicare il numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN. La richiesta del bonus in questo caso, dovrà essere presentata entro l'anno.

Nel caso di adozione e affidamento. Valgono, le medesime regole analizzate in precedenza, ovvero erogazione di 800 euro una tantum da parte dell'Inps anche mediante bonifico bancario.

Anche la domanda, potrà essere presentata online mediante i canali del servizio diretto e telematico dell'Inps, tramite intermediari o contattando il contact center gratuito dell'Inps. Variano i documenti da allegare e che in generale, prevedono due casistiche importanti:

- l'adozione o affidamento nazionale richiede la produzione di un documento che attesti la data di adozione con riferimento all'autorità competenze che ne ha approvato il tutto. E' anche possibile allegare una copia digitalizzata del provvedimento di adozione;
- l'adozione o affidamento internazionale, richiede l'indicazione della data di ingresso in Italia del bambino e dell'autorizzazione rilasciata per l'affidamento alla coppia.

Il bonus, spetta anche nel caso di abbandono o affido esclusivo del padre. Sono sempre da indicare i dati sul provvedimento dell'autorità competente per acquisire tutte le informazioni di legge sul nuovo ingresso in famiglia del bambino.

Con messaggio numero 661 del 13-02-2018, l'INPS ha adeguato la normativa del Premio alla nascita estendendolo anche alle donne straniere. In particolare l'Istituto Previdenziale si adegua alla Ordinanza del 12 dicembre 2017 del Tribunale di Milano, che ha accolto il ricorso di APN, ASGI e Fondazione Giulio Piccini.

Il bonus mamme domani 2019 è quindi esteso anche a tutte le future madri regolarmente presenti in Italia che ne facciano domanda. Queste si devono trovare nelle condizioni giuridico-fattuali previste dalla normativa del premio alla nascita sopra descritto.

### **Chi sono i lavoratori c.d. gravosi, nonché i lavoratori addetti ad attività faticose e pesanti**

Ci si chiede spesso chi siano i cosiddetti lavoratori gravosi o addetti ad attività faticose e pesanti.

L'art. 1, co. 148, della L. n. 205/2017 nel prevedere per questo tipo di lavoratori l'esclusione dall'Adeguamento alla speranza di vita, fissa una definizione precisa dei lavoratori gravosi e addetti a lavorazioni faticose e pesanti.

**Lavoratori c.d. gravosi**

Si tratta di dipendenti che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa le professioni di cui all'allegato B della L. n. 205/2017, come specificato dall'allegato A del decreto 5 febbraio 2018 del MLPS. Sono considerati gravosi i seguenti profili lavorativi:

- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
- operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67/2011;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

**Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti**

Tali attività sono disciplinate dall'art. 1, co. 1, lett. a), b), c) e d), del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67.

Rientrano tra gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti le seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del MLPS;
- lavoratori notturni che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno;
- soggetti addetti alla c.d. linea catena;
- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizi pubblici di trasporto collettivo.

### **Congedo straordinario legge 104 anche al figlio non convivente**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 232/2018, riconosce il diritto al congedo straordinario anche al figlio che non convive con il genitore.

Secondo i giudici della Consulta, discriminare un figlio, costretto, per ragioni di lavoro a non poter convivere con il genitore bisognoso di cure, non solo ostacola l'esercizio del principio solidaristico previsto dall'art. 2 della Costituzione, ma viola anche quello di uguaglianza.

Questa la decisione della Consulta, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del dlgs. n. 151 del 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53- nella parte in cui richiede, per ottenere il congedo straordinario la preesistente convivenza dei figli con il soggetto disabile che necessita di assistenza.

Il congedo straordinario spetta solo per assistere soggetti in condizioni di disabilità grave e accertata, ravvisabile in presenza di una minorazione, "singola o plurima", che riduce l'autonomia personale in modo che, tenendo conto anche dell'età, rende necessario "un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione" (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992). La legge, nel tempo, ha ampliato il novero dei soggetti che hanno diritto al congedo straordinario per salvaguardare "la cura del disabile nell'ambito della famiglia e della comunità di vita cui appartiene (...) e tutelarne nel modo più efficace la salute, di preservarne la continuità delle relazioni e di promuoverne una piena integrazione."

Nell'ampliare la sfera degli aventi diritto al congedo straordinario però il legislatore, per anni, ne ha subordinato l'esercizio alla preesistente convivenza con il disabile, con l'intento di garantire la continuità delle relazioni affettive e di assistenza.

Oggi la Corte afferma che la convivenza non può e non deve essere interpretata solo in senso formale. Questa interpretazione restrittiva, infatti, improntata alla tutela primaria del disabile, rischia di comprometterla, quando, di fatto, da una parte manchino i familiari conviventi previsti dalla legge e dall'altra c'è un figlio che, anche se non convivente al momento della domanda, è disponibile ad assistere e curare il proprio genitore in difficoltà.

Condizionare il congedo straordinario al prerequisite di una convivenza già instaurata nel momento in cui viene fatta la richiesta, rischia in sostanza, di vanificare la finalità dell'istituto.

Come chiarito dalla Corte Costituzionale infatti nel momento in cui un figlio non convive con il proprio genitore, non gli resta che chiedere il congedo straordinario, per poterlo assistere continuativamente, se non è presente un altro familiare in grado di fornire il suo supporto.

Del resto "le necessità che, secondo il moderno dispiegarsi dell'esistenza umana, conducono i figli ad allontanarsi dalla famiglia d'origine non potrebbero in nessun caso ostacolare la concreta attuazione dell'inderogabile principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., attuazione che ben potrebbe essere garantita mediante l'imposizione di un obbligo di convivenza durante la fruizione del congedo".

---

### **Permessi legge 104: il problema dei turnisti**

Nel precedente numero di questo notiziario abbiamo visto come i permessi contemplati dall'art. 33 della legge 104/1992 possano essere concessi anche nella modalità oraria di due ore al giorno o nella misura di tre giorni al mese, in favore del lavoratore che deve assistere la persona handicappata, purché questa non sia ricoverata a tempo pieno.

Non tutti i lavoratori però hanno un impiego regolare, organizzato nelle usuali otto ore lavorative giornaliere. Sono molte infatti le attività che prevedono un orario di lavoro strutturato su turni che, proprio per tale caratteristica, possono prevedere orari notturni o durante i giorni di festa.

In questi casi come si deve regolare il lavoratore che ha bisogno di chiedere i permessi per assistere un familiare portatore di handicap e bisognoso di cure?

A rispondere a questa domanda è l'Inps, con il messaggio n. 3114/2018, che prima di tutto si preoccupa di definire il lavoro a turni, riportando la descrizione contenuta nell'art. 1 dlgs n. 66/2003: "qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo (impianti operativi che procedono per tutta la giornata e 7 giorni su 7) o discontinuo (impianti che non procedono 24 ore su 24), e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane."

Chiariti questi concetti, l'Inps ritiene che, poiché l'art. 33 della legge 104 prevede la possibilità di fruire di tre giorni di permesso al mese, senza fare riferimento a una particolare formula lavorativa, ovvero indipendentemente da turni orari di lavoro o altro, questo beneficio deve considerarsi fruibile anche in occasione di un turno lavorativo festivo.

Stesso discorso per quanto riguarda il lavoro notturno. Come risulta dal messaggio Inps "Si precisa infatti che, sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione resta riferita ad un unico turno di lavoro in cui si articola l'organizzazione. Ne consegue che il permesso fruito in corrispondenza dell'intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari" e che "l'eventuale riproporzionamento orario dei giorni di permesso ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92 dovrà essere applicato solo in caso di fruizione ad ore del beneficio in argomento.

In tale caso, ai fini della determinazione delle ore mensili fruibili, deve essere applicato l'algoritmo di calcolo di cui al messaggio n. 16866 del 28/6/2007 (orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili).

---

**tratto da:** [Siulp Collegamento Flash numero 3/2019 del 20 Gennaio 2019](#)

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati